



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 14 MAG. 2026

All'Onorevole Presidente  
della Quarta Commissione

SEDE

Il Documento  
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 135**

concernente:

*"Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. Legge regionale 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2"*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

*Giampietro Comandini*



*fw*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna  
e p.c. 08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  
dei Lavori Pubblici

**Oggetto: 22/11 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 6.5.2026 concernente Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. Legge regionale 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la deliberazione n. 22/11, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 6 maggio 2026.

**La Presidente**

Alessandra Todde

**Stigato da :**

LOREDANA VERAMESSA



Firmato digitalmente da  
ALESSANDRA TODDE  
13/05/2026 15:24:07



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 06 maggio 2026**

**Presiede:**

Alessandra Todde

**Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

**Assiste il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**Il Segretario generale della Regione**

Eugenio Annicchiarico

**Segreteria della Giunta**

Loredana Veramessa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Partecipano in videoconferenza:

La Presidente della Regione Alessandra Todde

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore ad interim Alessandra Todde

L'Assessore Desirè Alma Manca

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Francesco Agus

L'Assessore Sebastiano Cocco

L'Assessore Barbara Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Barbara Manca dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 11



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 22/11 DEL 6.05.2026

---

**Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. Legge regionale 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici richiama il decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15 giugno 2015, emanato previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 28/25 del 9 giugno 2015, che ha approvato il testo del vigente Statuto dell'Ente Acque della Sardegna.

L'Assessore riferisce che, con la nota n. 7919 del 29 aprile 2026, l'ENAS ha inviato la deliberazione n. 20 del 29 aprile 2026 dell'Amministratore unico, recante "Modifiche ed adeguamento dello Statuto dell'Ente Acque della Sardegna alle normative vigenti".

La deliberazione in parola espone l'esigenza di modificare l'attuale lettera dello Statuto, con alcune specifiche finalità. In particolare viene proposto di modificare:

- 1) l'art. 6 comma 3, al fine di allineare la durata complessiva del mandato dell'Amministratore alla durata della legislatura, così come previsto per gli altri enti ed agenzie del sistema Regione aventi organo politico costituito da un Amministratore unico, quali AREA (art. 7, comma 3, del relativo statuto) o Forestas (art. 4, comma 1, del relativo statuto), ferma restando la decadenza (prescritta dall'art. 1 della legge regionale n. 11/1995) entro il centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;
- 2) l'art. 7 comma 2, al fine di allineare lo statuto al comma 1-bis dell'art. 19-bis della legge regionale n. 19/2006, recentemente modificato dalla legge regionale n. 20/2025;
- 3) l'art. 8 con l'aggiunta di un comma 8, al fine di indicare un termine congruo per la redazione dei pareri del Collegio medesimo;
- 4) l'art. 14 comma 1, sostituito al fine di rendere conforme lo statuto alle disposizioni legislative vigenti in tema di contabilità degli Enti Pubblici (D.Lgs. n. 118/2011);
- 5) l'art. 17 comma 1, al fine di conformizzare la procedura di emissione dei mandati di pagamento al disposto del D.Lgs. n. 118/2011 ed alle pratiche correntemente in uso in tutto il sistema Regione.

L'Assessore prosegue, precisando di condividere le modifiche proposte, che risultano improntate all'adeguamento dello Statuto a norme intervenute dalla precedente stesura approvata ed alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 22/11  
DEL 6.05.2026

omogeneizzazione delle disposizioni in merito alla durata degli organi di amministrazione, con quanto correntemente previsto per gli altri Enti ed Agenzie del sistema Regione.

L'allegata proposta di Statuto infatti tiene di quanto già stabilito per la redazione ed approvazione degli statuti di Forestas (Delib.G.R. n. 31/11 del 27.6.2017) ed AREA (Decreto presidenziale n. 46 del 14.4.2017).

L'Assessore propone, infine, di modificare lo Statuto dell'Ente Acque Sardegna e di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della citata legge regionale n. 19/2006, che prevede che le norme statutarie dell'Ente siano approvate con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, previo parere della competente Commissione consiliare.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, pertanto, sottopone all'esame e all'approvazione della Giunta regionale l'allegata proposta di Statuto dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare l'allegato schema di Statuto dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde



**Enas**  
Ente Abbas de Sardigna  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 22/11 del 6.5.2026**

Ente Acque Sardegna (ENAS)

**Statuto**

(Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19)

Revisione aprile 2026



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## Indice

### **Titolo I - Disposizioni generali**

- art. 1 – Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
- art. 2 – Attività e compiti dell'ENAS
- art. 3 – Patrimonio ed entrate

### **Titolo II - Organi dell'ente**

#### PARTE I - Struttura organizzativa

- art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

#### PARTE II - Organo di governo

- art. 5 – Individuazione
- art. 6 – L'Amministratore unico
- art. 7 – Trattamento economico e normativo

#### PARTE III - Organi di controllo

- art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### PARTE IV - Organi di gestione

- art. 9 – Qualifica dirigenziale e funzioni
- art. 10 – Direttore Generale
- art. 11 – Articolazione della struttura organizzativa, personale, dotazione organica
- art. 12 – Disciplina del personale
- art. 13 – Rapporti sindacali

### **Titolo III - Programmazione, bilancio e contabilità**

- art. 14 – Disciplina
- art. 15 – Il Bilancio di previsione
- art. 16 – Il Rendiconto generale
- art. 17 – Procedure di ordinazione della spesa
- art. 18 – Servizio di tesoreria

### **Titolo IV - Attività di vigilanza e controllo**

- art. 19 – Disciplina

### **Titolo V - Modifiche e revisioni statutarie**

- art. 20 – Disciplina

### **Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie**

- art. 21 – Attività amministrativa
- art. 22 – Potestà regolamentare
- art. 23 – Norme di rinvio e transitorie



## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale**

1. L'Ente acque della Sardegna, di seguito abbreviato ENAS, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, istituito per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, di seguito indicata come legge istitutiva, per trasformazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS), successivamente denominato Ente acque Sardegna (ENAS), ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
2. L'ENAS è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
3. L'Ente opera su tutto il territorio regionale e ha sede legale in Cagliari.
4. Il nuovo Ente subentra all'EAF, a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio, nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge istitutiva (28.12.2006).

#### **Art. 2 - Attività e compiti dell'ENAS**


1. L'attività dell'ENAS è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche comunitarie ed internazionali vigenti.
2. L'ENAS riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo contribuendo, nell'ambito delle proprie competenze e degli indirizzi impartiti dalla Regione, alla regolamentazione dell'uso. Ne garantisce, pertanto, la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di salvaguardare, in armonia con la Costituzione, i diritti e le aspettative delle generazioni presenti e future.
3. L'attività dell'ENAS ha per oggetto:
  - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
  - b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
  - c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale, così come approvati dalla Giunta regionale;



- d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
  - e) la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idriche del sistema multisettoriale regionale;
  - f) il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici direttamente gestiti appartenenti al sistema multisettoriale, per la salvaguardia ed il miglioramento del livello qualitativo della risorsa idrica per le diverse finalità d'uso;
  - g) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali;
  - h) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione a programmi e progetti volti a favorire lo sviluppo della cultura della risorsa idrica nell'ambito nazionale e regionale;
  - i) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, coerenti con la propria attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
4. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e quella delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ENAS.
5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ENAS utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle proprie attività e quelli già di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

### **Art. 3 - Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'ENAS è costituito dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente Autonomo del Flumendosa e da quelli successivamente acquisiti, descritti nell'inventario.
2. Le entrate dell'ENAS sono costituite da:
  - a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso oltre agli incentivi e contributi di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 19/2006;
  - b) il ricavato dalla cessione sul mercato dell'energia prodotta;
  - c) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
  - d) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici o altri soggetti;
  - e) i finanziamenti statali e comunitari;
  - f) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.



Si richiamano in materia i principi e le norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Titolo II**

### **Organi dell'Ente**

#### **Parte I - Struttura organizzativa**

##### **Art. 4 - Direzione politica e direzione amministrativa**

1. L'ENAS informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti all'organo di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettanti ai dirigenti.

#### **Parte II - Organo di governo**

##### **Art. 5 - Individuazione**

1. L'Ente è amministrato da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure e i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
2. Ad esso si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.

##### **Art. 6 - L'Amministratore unico**

1. L'Amministratore unico esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad esso compete in particolare:

- a) l'adozione degli atti regolamentari e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'approvazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei progetti di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto generale dell'Ente, predisposti secondo quanto previsto nel titolo III del presente Statuto;
- d) l'approvazione, su proposta del Direttore generale, del Regolamento Organico che definisca, tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica dell'Ente;
- e) il conferimento degli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 11, assicurando e garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- f) la decisione in merito alla promozione e alla resistenza alle liti e alle relative rinunce e



transazioni, su proposta del Direttore generale;

- g) l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali al Direttore generale e la verifica circa il loro utilizzo;
- h) ogni altro compito ed atto indicato nella legge istitutiva e nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e sue modifiche ed integrazioni.

2. L'Amministratore unico, inoltre:

- a) fatta salva la competenza dirigenziale, per i restanti atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, sovrintende al buon funzionamento dell'Ente ed esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e ad eventuali giudizi;
- b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti;
- c) in caso di inerzia del Direttore generale per gli atti di competenza di quest'ultimo, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al Direttore generale stesso un termine entro il quale tassativamente provvedere. Trascorso il termine assegnato, provvede alla nomina di un dirigente ad acta per l'adozione del provvedimento;
- d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli Organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale;
- e) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Direttore generale e alla dirigenza.

3. L'Amministratore unico dura in carica due anni; il mandato può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore triennio e comunque decade, come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 11/1995, il centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.

#### **Art. 7 - Trattamento economico e normativo**

- 1. All'Amministratore unico si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.
- 2. All'Amministratore unico compete il trattamento economico previsto dal comma 1-bis, dell'art 19-bis, della legge regionale n. 19/2006, introdotto dalla legge regionale n. 20/2025.

### **Parte III - Organi di controllo**

#### **Art. 8 - Collegio dei Revisori dei conti**

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tra i quali è individuato un Presidente, nominati con decreto del Presidente della



Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per la durata stabilita nei rispettivi decreti di nomina, fatte salve le disposizioni contenute dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

3. Ad essi si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. L'attività del Collegio si esplica oltre che in sede di Bilancio di previsione e di Rendiconto generale, anche con controlli almeno quadrimestrali, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 14/1995, al quale si rinvia per la individuazione degli ulteriori compiti e facoltà.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.

7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

8. Il Collegio dei Revisori emana i propri pareri entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **Parte IV - Organi di gestione**

##### **Art. 9 - Qualifica dirigenziale e funzioni**

1. Alla Dirigenza sono attribuiti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 31/1998 e sue modifiche ed integrazioni, compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

2. I dirigenti, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché degli indirizzi dell'Amministratore unico e delle direttive del Direttore generale, attuano gli obiettivi ed i programmi definiti e sono responsabili dell'andamento degli Uffici, dei compiti e delle risorse a



loro assegnate.

3. Ordinamento, compiti, funzioni, responsabilità e trattamento economico e normativo della dirigenza sono disciplinati secondo quanto previsto legge regionale n. 31/1998 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

#### **Art. 10 - Direttore generale**

1. Il Direttore generale dell'ENAS è nominato secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti.

2. La durata dell'incarico, i compiti, le funzioni, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31/1998 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

#### **Art. 11 - Articolazione della struttura organizzativa, personale e dotazione organica**

1. L'articolazione della struttura organizzativa dell'ENAS, improntata ai principi di massima funzionalità e flessibilità nonché al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità di gestione, è definita in apposito Regolamento che determina, altresì, la pianta organica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31/1998 e sue modifiche ed integrazioni.

Il regolamento è adottato dall'Amministratore unico.

#### **Art. 12 - Disciplina del personale**

1. Al personale dell'ENAS si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e sue modifiche ed integrazioni e dal regolamento organico di cui al precedente art. 11.

#### **Art. 13 - Rapporti sindacali**

1. L'ENAS impronta la gestione dei rapporti sindacali al rispetto della massima chiarezza e collaborazione, garantendo l'informazione e la partecipazione delle rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dalla legge regionale n. 31/1998 e sue modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi.



### **Titolo III**

#### **Programmazione, bilancio e contabilità**

##### **Art. 14 - Disciplina**

1. Il sistema contabile dell'ENAS è strutturato in conformità ai principi ed alle norme del D.Lgs. n. 118/2011, e, ove applicabile, della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Art. 15 - Il Bilancio di previsione**

1. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il 15 ottobre e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro il 15 novembre di ciascun anno.

##### **Art. 16 - Il Rendiconto generale**

1. Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il mese di marzo e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

##### **Art. 17 - Procedure di ordinazione della spesa**

1. Gli ordinativi di spesa sono richiesti attraverso provvedimenti formalmente adottati dai titolari dei Centri di Responsabilità (CDR). Dette richieste sono vagliate, per gli aspetti di regolarità contabile e successivamente inviate in Tesoreria con mandato sottoscritto dal Direttore del Servizio competente in materia di finanza e contabilità.

##### **Art. 18 - Servizio di tesoreria**

1. Per l'affidamento del Servizio di tesoreria l'Ente potrà esercitare la facoltà prevista dall'art. 54, lett. d), della legge regionale n. 11/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Titolo IV**

#### **Attività di vigilanza e controllo**

##### **Art. 19 - Disciplina**

1. L'ENAS, in quanto ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, è sottoposto ai poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale, previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

2. I regolamenti dell'Ente sono strutturati sulla base dei principi generali in tema di controlli previsti dalla legge regionale n. 31/1998, dal D.Lgs. n. 286/1999 e dagli indirizzi della Giunta regionale e



dell'Assessore competente per materia.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

## **Titolo V**

### **Modifiche e revisioni statutarie**

#### **Art. 20 - Disciplina**

1. La facoltà di presentare proposte di revisione o di modifica statutaria è esercitata dall'Amministratore unico.

2. Per gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 19/2006, la deliberazione dell'Amministratore unico contenente la proposta di revisione o modifica dello Statuto è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 21 - Attività amministrativa**

1. L'Ente informa la propria attività al rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, della legge regionale n. 40/1990 e loro modifiche ed integrazioni, dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie, rinviando all'adozione di appositi regolamenti la disciplina organica dei procedimenti amministrativi e dell'accesso agli atti.

#### **Art. 22 - Potestà regolamentare**

1. L'ENAS, previa ricognizione ed eventuale sostituzione od integrazione dei regolamenti già esistenti, adotterà i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che si rendessero necessari per la disciplina dell'attività dell'Ente, nei limiti consentiti dalla legge.

2. La potestà regolamentare compete all'Amministratore unico, sentite le strutture organizzative competenti per materie.

#### **Art. 23 - Norme di rinvio e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto o, comunque, di successiva adozione per la disciplina della gestione, continuano ad applicarsi nelle relative materie le norme regolamentari già adottate dal soppresso Ente Autonomo del Flumendosa.

---

**POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0010123 del 13/05/2026 - 22/11 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 6.5.2026 concernente Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. Legge regionale 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2.**

**Mittente:** presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it  
**Destinatari:** consiglioregionale@pec.crsardegna.it  
**Inviato il:** 13/05/2026 15.24.16  
**Posizione:** PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

---

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0010123 del 13/05/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:  
22/11 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 6.5.2026 concernente Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. Legge regionale 6.12.2006, n. 19, art. 19, comma 2.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:  
26748640.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26748640.pdf ( )  
DEL22-11.zip ( )  
Segnatura.xml ( )

